



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-07-2020 (punto N 135)

Delibera N 1065 del 27-07-2020

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Carlo Rinaldo TOMASSINI

Estensore Carlo Rinaldo TOMASSINI

Oggetto

Approvazione Protocollo d'intesa per attuazione del progetto §MeF - Mediazione, attività riparative e Formazione§, ai sensi degli articoli 3 (comma 2, lettera c) e 17 della L.R41/2005, tra Regione Toscana, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Toscana e l'Umbria, Centro di Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria, ANCI Toscana, Associazione APAB, Associazione ALETEIA § studi e ricer

Presenti

VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	MARCO REMASCHI
STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI	

Assenti

ENRICO ROSSI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	protocollo

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'articolo 8 della Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1, che individua nel DEFR l'atto di indirizzo programmatico economico finanziario annuale con proiezione triennale;

Visto il Documento di economia e finanza regionale 2020, approvato dal Consiglio regionale della Toscana nella seduta del 31 luglio 2019, che prevede all'interno del Progetto regionale 17 Lotta alla povertà e inclusione sociale azioni rivolte anche alla popolazione carceraria;

Visto il "Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020", approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 9 ottobre 2019, che prevede espressamente nell'ambito del Target I "Dedicato alle persone detenute negli istituti penitenziari" misure finalizzate a garantire il diritto alla salute e all'inclusione sociale a tutti i cittadini anche nei luoghi di limitazione della libertà;

Viste:

- la legge 328/2001 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in particolare l'articolo 8 che prevede che le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali;

- la legge regionale 41/2005 Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale, che, in particolare, all'articolo 3, comma 2, lettera c, prevede la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed i soggetti pubblici e privati, inclusi quelli del Terzo settore di cui all'articolo 17 della legge medesima;

Richiamati:

- la Direttiva 2012/29/UE del 25/10/2012 – che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, imponendo agli Stati l'obbligo non solo di garantire servizi di assistenza alle vittime, ma anche di assicurare il pieno esercizio dei loro diritti processuali e, soprattutto, la protezione dal rischio che il processo costituisca una occasione di vittimizzazione secondaria – al considerando 46 del Preambolo afferma esplicitamente che "i servizi di giustizia riparativa, quali la mediazione vittima-autore del reato, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta";

- la Raccomandazione Rec (2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale invita gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell'ambito dei rispettivi sistemi di giustizia penale;

- la Legge n. 354 del 26 luglio 1975 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" all'art. 47 "Affidamento in prova al servizio sociale" precisa che all'atto dell'affidamento é redatto un verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale e in particolare al comma 7 sottolinea che "nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare";

- la Legge n. 103 del 27 giugno 2017 dal titolo 'Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario' all' art 1 comma 85 lettera f) recita: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri

direttivi: (...) f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;

- il D.l.gs. 2 Ottobre 2018 n.121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni) che stabilisce che: "l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato";

- il DPR n. 448 del 22 settembre 1988 "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", in particolare all'art. 28, relativo all'istituto della messa alla prova, prevede che il giudice, nel provvedimento sospensivo del processo con cui viene disposta la prova, possa impartire prescrizioni "dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del reo con la persona offesa dal reato";

- il D.lgs 272/89, decreto attuativo del DPR n. 448 del 22 settembre 1988 all'art. 27. Comma 2 stabilisce che "Il progetto di intervento deve prevedere tra l'altro: a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita; b) gli impegni specifici che il minorenne assume; c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale; d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

- il DPR n. 230 del 30 giugno 2000 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", all'art. 27 "Osservazione della personalità" prevede che il condannato, durante il percorso di osservazione e trattamento, sia sostenuto dagli operatori penitenziari per sviluppare una "riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa" e all'art. 118 comma 8 stabilisce che gli operatori degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna (d'ora in poi UEPE) si adoperino per favorire "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona (condannata), degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";

- la Legge n. 67 del 28 aprile 2014 "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili" all'art. 4 relativo alla "Sospensione del procedimento con messa alla prova" sancisce che il programma di trattamento «in ogni caso prevede: le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale e le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa»;

Richiamati altresì:

- lo Statuto della Regione Toscana il quale definisce all'art. 3 comma 2 che "La Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità umana e dei diritti umani";

- il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 13.2.2014 tra Regione Toscana/Ministero Giustizia/Anci Toscana/Upi Toscana/Uncem Toscana/Tribunale di Sorveglianza di Firenze/Tribunale per i Minori

Firenze e Genova che all'art. 8 prevede: "Le parti firmatarie concordano sulla necessità di attivarsi, per quanto di rispettiva competenza, e in linea con le risoluzioni internazionali in materia, con particolare riferimento alla Racc. (2006) adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in ordine alla tutela dei diritti delle vittime dei reati e dei loro familiari, in collaborazione con altri Enti pubblici e privati. Le parti firmatarie inoltre, recependo le risoluzioni internazionali in materia ed in particolare la Raccomandazione n. (99)19 del Consiglio d'Europa e la Dichiarazione delle Nazioni Unite di Vienna – Aprile 2000, sull'importanza dello sviluppo di metodi non giudiziari di intervento penale, ed in sintonia con le partnership già in corso per lo sviluppo di Centri di Giustizia Riparativa e di ascolto per le vittime di reato, s'impegnano a favorire l'istituzione di uffici di giustizia riparativa e mediazione penale – non settoriali - che facilitino l'attuazione di azioni riparatorie significative e di percorsi di mediazione tra vittima e reo, promuovendo le necessarie iniziative formative per gli operatori di detti Uffici. Le parti rilevano inoltre la particolare esigenza espressa dal C.G.M. di rendere al più presto operativa l'attività di Mediazione Penale e di Giustizia Riparativa in base alle linee operative approfondite nel network già attivato per lo sviluppo della giustizia riparativa. Le parti firmatarie infine si impegnano a promuovere e realizzare, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali presenti sul territorio e, tra questi, i Tribunali e gli Uffici di Sorveglianza, i Giudici di pace, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, azioni tese a offrire ai cittadini una maggiore accessibilità alla giustizia, una nuova attenzione alla vittima e un'apertura costruttiva a spazi responsabilizzanti di impegno da parte degli autori di reato.";

-Il Protocollo d'Intesa sulla Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale - ai sensi degli articoli 3 (comma 2, lettera c) e 17 della L.R41/2005 - tra la Regione Toscana, l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna della Toscana e dell'Umbria (d'ora in poi UIEPE) e il Centro di Giustizia Minorile della Toscana e dell'Umbria (d'ora in poi CGM) approvato con delibera di Giunta regionale n. 813 del 29/06/2020;

- le linee di indirizzo del D.lgs. 2 Ottobre 2018 n.121 a paragrafo 1.3 stabiliscono che il programma di intervento educativo preveda "percorsi di giustizia riparativa e mediazione con le vittime del reato" in modo da conseguire le finalità di cui all'Art. 1 comma 2 del medesimo D.lgs.

- le *Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato* del 17 maggio 2019 stabiliscono che: "la Giustizia Riparativa si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale. (...) Con la giustizia riparativa, (...) l'obiettivo è tentare di ricostruire (...) la lacerazione della relazione con la vittima e, più in generale, con il contesto sociale. Per Giustizia di Comunità deve intendersi quell'insieme di misure e sanzioni che mantengono gli imputati o gli autori di reato nella Comunità, con l'implicazione di alcune restrizioni alla libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi disposti dall'Autorità Giudiziaria, (...). In questa prospettiva le prescrizioni di riparazione alla Comunità, come il lavoro di pubblica utilità e le attività socialmente utili, pur esprimendo una significativa valenza riparativa nei confronti della Comunità, si collocano al di fuori del concetto di Giustizia Riparativa.

Preso atto che:

- le associazioni ALETEIA-Studi e ricerca giustizia riparativa e mediazione e APAB, con il sostegno degli enti firmatari, hanno predisposto il progetto "MeF - Mediazione, attività riparative e Formazione", che ha ottenuto un finanziamento dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze;

- l'Associazione APAB (accreditata come Agenzia Formativa presso la Regione Toscana con il Decreto 962 del 10/03/2009), con sede in Borgo Santa Croce 6, dal 1996 opera nel sistema carcerario regionale per il quale ha realizzato diversi progetti per la qualificazione ed il sostegno di detenute e detenuti, finalizzati all'inserimento lavorativo; opera altresì dal 2005 con il Centro di Giustizia Minorile della Toscana e dell'Umbria, per il quale ha elaborato un modello di giustizia riparativa per i minori e giovani adulti dell'area penale esterna;

- l'Associazione di promozione sociale "ALETEIA-Studi e ricerca giustizia riparativa e mediazione", con sede in Firenze, Viale Volta, 86 (iscritta al n. 506 del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale-sez. prov. Firenze) dal 2013 ha stipulato un Protocollo d'Intesa con il Tribunale per i Minorenni di Firenze, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, il Centro per la Giustizia Minorile per Toscana e Umbria in seguito al quale è stato attivato il Centro interdisciplinare di Giustizia riparativa rivolto ai minori ed è incaricata di gestire le attività di mediazione penale presso gli UEPE della Regione Toscana e il CGM Toscana e Umbria;

- le Associazioni APAB e ALETEIA hanno sottoscritto un accordo di progetto con l'USSM Toscana denominato 'Pratiche di Cittadinanza', che costituisce parte integrante del presente protocollo, dove sono indicate nel dettaglio le procedure relative ai soggetti minorenni inerenti l'attuazione di questo protocollo;

- le associazioni APAB e ALETEIA hanno sottoscritto il Protocollo operativo per l'attuazione del progetto MeF – Mediazione, attività riparativa e Formazione, nel territorio di competenza dell'UEPE di Siena e Grosseto;

- le associazioni APAB e ALETEIA hanno sottoscritto il Protocollo operativo congiunto con Comune di Pisa, Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Pisa;

Considerato infine che in data 6 febbraio 2017, la Regione Toscana ha sottoscritto, ai sensi della Delibera di Giunta regionale n.1128 del 15/11/2016, un Protocollo d'intesa di durata triennale per l'attuazione del progetto MEF con PRAP, UIEPE, CGM e le associazioni APAB, ALETEIA;

Dato atto che nell'ambito dei rapporti di collaborazione in essere la Regione Toscana, l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna della Toscana e dell'Umbria e il Centro di Giustizia Minorile della Toscana e dell'Umbria e le - le associazioni APAB e ALETEIA hanno partecipato, condividendo l'interesse per la materia, all'elaborazione di una nuova ipotesi di lavoro sui temi del progetto "MeF - Mediazione, attività riparative e Formazione", con la finalità di promuovere iniziative comuni di mediazione, riparazione e formazione nei confronti di soggetti, in messa alla prova o in esecuzione pena, con l'obiettivo di elaborare un nuovo modello che faciliti l'accesso ai percorsi riparativi aumentandone l'efficacia, in un'ottica di responsabilizzazione e con l'obiettivo di una diminuzione della recidiva, nell'ottica di favorire la continuità e lo sviluppo degli obiettivi del citato Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 6 febbraio 2017;

Ritenuto necessario provvedere a definire i rapporti tra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti, nonché i rispettivi ruoli e compiti necessari all'attuazione del progetto "MeF - Mediazione, attività riparative e Formazione", mediante un nuovo Protocollo di intesa, secondo lo schema contenuto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la durata del presente Protocollo è stabilita in tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;

Dato atto che dall'approvazione del presente Protocollo di intesa non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di intesa (Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) tra Regione Toscana, Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Toscana e l'Umbria, Centro di Giustizia Minorile per la Toscana e l'Umbria, ANCI Toscana, Associazione APAB, Associazione ALETEIA finalizzato alla realizzazione del progetto "MeF - Mediazione, attività riparative e Formazione"
2. di dare atto che il presente Protocollo di intesa non prevede alcun onere a carico del bilancio regionale;
3. di dare mandato alla Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale di porre in essere tutti gli atti necessari per dare attuazione al Protocollo d'intesa approvato con il presente atto. Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Direttore

CARLO RINALDO TOMASSINI